



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice privacy;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Regolamento”), divenuto direttamente applicabile il 25 maggio 2018;
- VISTO** in particolare, l’articolo 4 del citato Regolamento che qualifica come «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, e «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- VISTA** la legge di delegazione europea, n. 163 del 25 ottobre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2023 n. 173, recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 174, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 2024;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy,
- CONSIDERATO** che il Ministero delle imprese e del Made in Italy tratta dati personali nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico pro-tempore adottata in data 28 gennaio 2020;

CONSIDERATO che occorre individuare, sulla base dell'assetto organizzativo vigente del Ministero, i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni del titolare del trattamento dei dati personali e definire le relative modalità di esercizio;

ACQUISITO il parere positivo del Responsabile della Protezione Dati con prot. n. 50724 del 20/03/2025;

EMANA

la seguente

DIRETTIVA RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TRAMITE I QUALI IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ESERCITA LE FUNZIONI DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Articolo 1

Esercizio delle funzioni del titolare del trattamento

1. Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è l'autorità pubblica titolare del trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento. Il titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1, del Codice Privacy.
2. In conformità alla struttura del Ministero, le funzioni di titolare del trattamento sono esercitate dai seguenti soggetti, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza: i Capi Dipartimento, i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale, compresi i titolari di incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, i Responsabili degli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I soggetti di cui al comma 2, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente posti in capo al Titolare del trattamento.

In particolare, sono tenuti a:

- a) garantire il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, come definiti all'art. 5 del Regolamento, assicurando che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento di competenza;
- b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento;
- c) assicurare l'applicazione dei principi della "protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita", di cui all'art. 25 del Regolamento;
- d) garantire l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 15-22 del

- Regolamento;
- e) notificare tempestivamente al Garante della protezione dei dati personali le violazioni (c.d. *data breach*) provvedendo, altresì, alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, e al Responsabile della protezione dati;
 - f) osservare il dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non comunicare, usare o diffondere i dati al di fuori del trattamento;
 - g) se contitolari del trattamento determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento;
 - h) designare il Responsabile del trattamento a cui affidare mansioni di elevata professionalità mediante contratto o altro idoneo atto giuridico, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento;
 - i) nominare un referente del Responsabile della protezione dei dati per favorire il flusso comunicativo;
 - j) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione preliminare di impatto (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, consultando il Responsabile della Protezione Dati nei casi previsti;
 - k) tenere e aggiornare il registro dei trattamenti che deve contenere le informazioni di cui all'articolo 30 del Regolamento;
 - l) garantire la formazione del personale;
 - m) documentare le violazioni dei dati personali, comprese le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;
 - n) sovrintendere alla puntuale esecuzione delle operazioni di trattamento da parte dei soggetti designati e autorizzati e dei Responsabili al trattamento.

Articolo 2 Designati al trattamento

1. I soggetti esercenti le funzioni di titolare del trattamento indicati all'art. 1 possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni, tra cui funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico-organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali siano attribuiti a dirigenti di seconda fascia e/o a funzionari, che operano sotto la loro autorità.
2. I designati devono essere espressamente designati con decreto o altro atto formale.

Articolo 3 Autorizzati al trattamento

1. I soggetti esercenti le funzioni di titolare del trattamento indicati all'art. 1 individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti che operano sotto la propria autorità diretta. Gli autorizzati, ossia coloro che sono preposti alle operazioni di trattamento di dati personali e che, in ragione del proprio ufficio, servizio o attività, sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero, sono individuati e

istruiti dai soggetti che esercitano le funzioni del Titolare del trattamento, operando sotto la loro diretta autorità.

2. In assenza di formale designazione, coloro che verranno a conoscenza di dati personali saranno da considerare quali soggetti terzi rispetto al Titolare del trattamento.

Articolo 4 Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento o da chi ne esercita le funzioni, questi ultimi ricorrono unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, in ordine alla materia disciplinata e alla durata del trattamento, alla natura e alla finalità del trattamento, al tipo di dati personali, alle categorie di interessati e agli obblighi e ai diritti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Articolo 5 Struttura di supporto al Responsabile Protezione dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2024, la Divisione I della Direzione generale dei servizi interni e finanziari è la struttura di supporto al Responsabile della Protezione Dati, nominato a norma dell'articolo 37 e seguenti del Regolamento.
2. Con successivi atti saranno fornite ulteriori indicazioni operative, anche con riferimento alle modalità per la tenuta del Registro delle attività di trattamento.

La presente Direttiva sostituisce integralmente quella adottata in data 28 gennaio 2020.

Adolfo Urso